



# Promemoria

## Criteri di idoneità e specifiche tecniche

Stato: 1.1.2025

**I criteri di idoneità e le specifiche tecniche definiscono i requisiti minimi definiti dal servizio d'acquisto per gli offerenti e le loro prestazioni ai fini della realizzazione di un progetto concreto di appalto. Permettono di limitare la scelta alle offerte dei candidati idonei che adempiono i requisiti richiesti e in seguito di determinare l'offerta più vantaggiosa. Solitamente i criteri di idoneità e le specifiche tecniche vengono valutati come adempiuti (al 100 %) o non adempiuti. Tali criteri e specifiche devono essere descritti in maniera chiara e devono essere essenziali per l'esecuzione della commessa, opportuni e verificabili in maniera oggettiva.**

### A. Regole di base

In linea di massima, nel quadro dei propri compiti legali il servizio d'acquisto è libero di stabilire ciò che soddisfa le sue esigenze e che intende pertanto acquistare. Dispone quindi di un ampio margine di manovra nella scelta e nella definizione dei criteri di idoneità e delle specifiche tecniche nonché delle pertinenti prove. Ciononostante tutti i criteri di idoneità e tutte le specifiche tecniche (e le prove richieste) devono soddisfare i seguenti requisiti formali:

1. sono indicati in modo trasparente nel bando (criteri di idoneità) o al più tardi nella documentazione del bando (specifiche tecniche)<sup>1</sup>;
2. sono oggettivamente giustificati, ossia necessari in considerazione del progetto di appalto pubblico;
3. non limitano inutilmente la concorrenza;
4. non sono discriminatori;
5. sono formulati in maniera chiara e comprensibile per la cerchia di offerenti prevista;
6. è possibile verificarne l'adempimento in modo oggettivo.

<sup>1</sup> Cfr. art. 35 lett. n e 30 cpv. 1 della legge federale sugli appalti pubblici (LAPub) in combinato disposto con l'art. 7 dell'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub). Nel contempo, anche per i criteri di idoneità devono essere indicate le prove da presentare e il momento in cui produrle (cfr. art. 27 cpv. 3 LAPub).

<sup>2</sup> Ossia quale criterio non è stato adempiuto e per quale motivo.

Ai fini dell'aggiudicazione sono considerati soltanto gli offerenti che soddisfano i criteri di idoneità richiesti e che offrono prestazioni conformi alle specifiche tecniche. Le offerte che non adempiono anche un solo criterio di idoneità o una sola specifica tecnica vengono escluse dalla procedura di aggiudicazione, eventualmente dopo un tentativo infruttuoso di rettifica. Il servizio d'acquisto documenta in maniera tracciabile nel rapporto di valutazione il motivo dell'esclusione dell'<sup>2</sup>offerta.

### B. Criteri di idoneità (art. 27 LAPub)

I criteri di idoneità *si riferiscono all'offerente (l'impresa cercata)*. Contengono i requisiti, oggettivamente giustificati, che permettono di verificare in particolare l'idoneità professionale, finanziaria, economica, tecnica e organizzativa dell'impresa, come pure la sua esperienza. Il loro scopo è garantire che l'impresa sia in grado di adempiere i suoi obblighi contrattuali. *Solitamente i criteri di idoneità vengono valutati come<sup>3</sup> adempiuti o non adempiuti.*

Rientrano tra i criteri di idoneità, ad esempio, i requisiti relativi al personale dell'impresa, alla sua esperienza e altro ancora<sup>4</sup>. Il committente non può però stabilire come condizione il fatto che l'offerente abbia già ottenuto una o più commesse pubbliche da un committente sottoposto alla legge<sup>5</sup>.

Le seguenti indicazioni aiutano a definire i criteri di idoneità: per evitare risultati contrari al sistema, i criteri di idoneità non possono essere formulati in maniera né troppo ampia né troppo restrittiva. Infatti, formulando un numero ridotto di criteri di idoneità o «dimenticandone» alcuni, le offerte pervenute potrebbero essere numerose e/o l'offerente potrebbe rivelarsi non idoneo all'esecuzione della commessa. Di conseguenza aumenterebbe il dispendio legato alla valutazione delle offerte e si registrerebbero importanti perdite in termini economici.<sup>6</sup> D'altra parte i criteri di idoneità non possono né limitare la concorrenza, né essere discriminatori o formulati in modo poco chiaro, altrimenti potrebbero verificarsi ricorsi e quindi ritardi nei progetti. Poiché non vi è concorrenza, in questi casi verrebbero presentate anche offerte poco competitive. Nella procedura di pubblico concorso i criteri di idoneità non devono

<sup>3</sup> Costituisce un'eccezione la prequalifica nell'ambito della procedura selettiva (cfr. al riguardo l'art. 19 LAPub e il promemoria del CCAP «Procedura di pubblico concorso o selettiva?»).

<sup>4</sup> L'enumerazione dei possibili criteri di idoneità e delle prove nell'art. 27 cpv. 2 LAPub e nell'allegato 3 OAPub non è esaustiva.

<sup>5</sup> Cfr. art. 27 cpv. 4 LAPub

<sup>6</sup> Vi rientrano i costi per l'elaborazione delle offerte (per gli offerenti) e i costi legati alla valutazione (per il servizio d'acquisto).

limitare la cerchia degli offerenti più di quanto oggettivamente richiesto dall'appalto pubblico.

### C. Specifiche tecniche (art. 30 LAPub)

Le specifiche tecniche *si riferiscono all'oggetto dell'appalto pubblico (la prestazione richiesta)*. Definiscono i requisiti minimi della prestazione richiesta in base alla commessa e sono volte a garantire che il committente possa utilizzare la prestazione proposta in base alle sue esigenze. Le specifiche tecniche *vengono valutate come adempiute o non adempiute*.

Rientrano tra le specifiche tecniche, ad esempio, le prescrizioni concernenti la funzione, la qualità, la prestazione, la sicurezza, le dimensioni e il processo di produzione. In caso di acquisto di determinate prestazioni di servizi è possibile formulare anche specifiche tecniche riferite alle persone, come quelle concernenti le conoscenze e l'esperienza delle persone che eseguiranno i lavori concreti.

Le seguenti indicazioni aiutano a definire le specifiche tecniche: *Prescrivere soltanto le specifiche necessarie:* un numero esiguo di specifiche tecniche o specifiche troppo restrittive possono comportare rischi. Nel primo caso l'offerta potrebbe ottenere il maggior numero di punti anche se la prestazione proposta fosse inutilizzabile. Nel secondo caso potrebbero essere automaticamente escluse soluzioni perfettamente utilizzabili. Di conseguenza vi è il rischio che siano presentati ricorsi, che si crei una situazione di frustrazione generale sul mercato e che si abbiano riscontri negativi nei media.

*Descrivere le specifiche nel modo più preciso possibile:* le specifiche tecniche devono essere chiare per la cerchia di offerenti prevista.

*Definire le specifiche in maniera generica<sup>7</sup>:* la concorrenza è garantita soltanto se le specifiche tecniche sono formulate in modo da poter essere soddisfatte da diversi prodotti. Pertanto, in linea di massima è vietato definire specifiche tecniche che richiedano, ad esempio, un determinato marchio commerciale, un brevetto, diritti d'autore o un determinato produttore. La relativa eccezione è descritta all'articolo 30 capoverso 3 LAPub.

*Tener conto delle norme internazionali:* il rinvio a norme tecniche nelle specifiche tecniche non deve costituire un inutile ostacolo al commercio. Pertanto il servizio d'acquisto deve fondarsi, per quanto possibile e adeguato, sulle norme internazionali.<sup>8</sup>

*Se pertinenti, prevedere specifiche tecniche motivate da esigenze ambientali:* dal 1° gennaio 2025 la LAPub prescrive che, in tutti gli appalti, il committente deve verificare gli aspetti ecologici e, laddove opportuno, deve tenerne conto nella definizione delle specifiche tecniche.<sup>9</sup> Le specifiche tecniche motivate da esigenze

ambientali possono riferirsi anche al processo di produzione dell'oggetto dell'appalto, ad esempio all'utilizzo di materiali da costruzione riciclati, di alimenti provenienti dall'agricoltura biologica ecc.<sup>10</sup> Tuttavia, questi devono essere conformi ai principi procedurali<sup>11</sup> generali, in particolare non possono determinare una forma di protezione degli offerenti nazionali né ostacolare in altro modo il commercio. Per definire tali specifiche e verificarne l'adempimento, il servizio d'acquisto può basarsi su sistemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale (se sono ammesse prove equivalenti, il committente deve comprovarne l'equivalenza).

### D. Consigli per i servizi d'acquisto

Per stabilire criteri di idoneità e specifiche tecniche adeguati e conformi al diritto in materia di appalti pubblici occorre un'analisi approfondita del mercato e del fabbisogno.

La semplicità premia: definite criteri di idoneità e specifiche tecniche semplici e chiari e limitatevi a quelli effettivamente necessari.

Utilizzate un elenco dei criteri separato in modo da rendere chiara la presentazione dei criteri di idoneità e delle specifiche tecniche.<sup>12</sup>

L'elenco dei criteri di idoneità e delle specifiche tecniche deve essere completo. Durante la valutazione il committente non può considerare altri criteri o specifiche, né inasprire o attenuare quelli già formulati. Per modificare i criteri di idoneità e le specifiche tecniche solitamente occorre interrompere la procedura e indire un nuovo bando. Entrambe queste azioni sono impugnabili.

I potenziali offerenti devono poter comprendere i criteri di idoneità e le specifiche tecniche, così come le prove richieste.

La definizione di specifiche tecniche relative agli aspetti ambientali e conformi al diritto in materia di appalti pubblici permette di effettuare acquisti sostenibili.

I criteri di idoneità e le specifiche tecniche non devono essere oggetto di una valutazione eccessivamente formalistica.<sup>13</sup> In caso di dubbi è pertanto opportuno procedere alla rettifica delle offerte.

### E. Ulteriori informazioni

Centro di competenza per gli appalti pubblici della Confederazione CCAP:  
[rechtsdienst.kbb@bbl.admin.ch](mailto:rechtsdienst.kbb@bbl.admin.ch)

<sup>7</sup> Art. 30 cpv. 3 LAPub

<sup>8</sup> Cfr. art. 30 cpv. 2 LAPub

<sup>9</sup> Cfr. art. 30 cpv. 4 LAPub. Questa disposizione prescrive che, nel quadro degli appalti, i committenti pubblici ricorrono in modo mirato alla facoltà di esigere gli aspetti della circolarità e della tutela delle risorse. Si può così garantire che i fondi pubblici vengano impiegati sempre più spesso per acquistare prodotti di grande valore ecologico.

<sup>10</sup> Per ulteriori informazioni sull'applicazione delle specifiche tecniche di carattere ambientale si rimanda alle informazioni della CA sul tema

«Acquisti sostenibili» e alla piattaforma delle conoscenze sugli appalti pubblici sostenibili (PAP) → [Toolbox Appalti sostenibili Svizzera](#).

<sup>11</sup> Art. 11 LAPub

<sup>12</sup> Le organizzazioni delle amministrazioni pubbliche possono scaricare i modelli pertinenti dalla [piattaforma per i modelli del CCAP](#) → FASE 3 REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL BANDO.

<sup>13</sup> Il divieto discende dall'art. 29a Cost.